

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

GARA N. 204/2024 - PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL A RILEVANZA COMUNITARIA IN URGENZA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI PER SCREENING METABOLICO NEONATALE, PER UN PERIODO DI 36 MESI, RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI: CIG N. B159656BAB - CUI S03901420236202400010.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Durata:	3 anni (36 mesi) + eventuale rinnovo di 3 anni (36 mesi) + eventuale proroga contrattuale di 12 mesi
Importo complessivo servizio per 3 anni (36 mesi)	Euro 1.350.000,00 oltre IVA
Importo dell'eventuale rinnovo di 3 anni (36 mesi)	Euro 1.350.000,00 oltre IVA Oneri DUVRI pari a zero
Opzione quantitativa	L'A.O.U.I. si riserva altresì la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, di acquistare, agli stessi prezzi patti e condizioni, ulteriori servizi oggetto del presente affidamento, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 1.350.000,00, pari al 100% dell'importo a base d'asta, oltre IVA (compreso quindi il recupero dell'eventuale ribasso d'asta)
Responsabile progetto	Dott.ssa Giuseppina Montolli
Referenti Amministrativi	Dott.ssa Federica La Barbera Dott.ssa Laura Fiorini Dott.ssa Veronica Foroni
Referenti Tecnici:	Prof. Giorgio Piacentini

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

-
- Art. 2 - Descrizione del servizio
 - Art. 3 - Durata del contratto
 - Art. 4 - Deposito cauzionale definitivo
 - Art. 5 - Oneri a carico dell'appaltatore e normativa di riferimento
 - Art. 6 - Personale dell'Appaltatore
 - Art. 7 - Variazioni soggettive
 - Art. 8 - Revisione Prezzi
 - Art. 9 - Controllo, contestazioni e penali
 - Art. 10 - Responsabilità civile
 - Art. 11 - Pagamento del Corrispettivo - Split payment
 - Art. 12 - Divieto di cessione del contratto
 - Art. 13 - Subappalto
 - Art. 14 - Tracciabilità dei Flussi finanziari
 - Art. 15 - Recesso unilaterale e Risoluzione anticipata del contratto
 - Art. 16 - Trattamento dei dati personali
 - Art. 17 - Foro Giudiziario
 - Art. 18 - Stipula del contratto
 - Art. 19 - Osservanza della Legislazione sulla sicurezza e sul lavoro
 - Art. 20 - Elezione di domicilio
 - Art. 21 - Norme finali

Allegati:

- Allegato 2: Modello di nomina del Responsabile Trattamento Dati
- Allegato 3: Check list per il Responsabile del Trattamento Dati
- Allegato 4: Patto d'Integrità

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto:

1. L'attività di trasporto quotidiano al Centro Regionale per gli screening neonatali, la diagnosi e cura delle malattie metaboliche ed endocrinologiche congenite di materiale biologico per lo screening neonatale dell'A.O.U.I. Verona (di seguito indicato come "Centro"), da effettuarsi **dal lunedì al sabato** presso tutti i n. **44** punti nascita della Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento più sotto indicati.

Si tenga presente che, **in caso di festività consecutive (da un minimo n. 2 giornate consecutive), il servizio andrà garantito comunque secondo accordi preventivi da stabilirsi con il personale del Centro, accordi che consentiranno un massimo di 48 ore di tempo per la consegna al Centro del materiale biologico (art. 3, comma 5**



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

DM 13 ottobre 2016).

Si evidenzia al riguardo che **trattasi di un servizio di trasporto di materiale biologico e non di un servizio postale; l'oggetto del servizio si caratterizza pertanto come obbligazione di risultato relativa al puntuale e tempestivo ritiro e consegna dei campioni entro i tempi prescritti, e pertanto l'organizzazione del servizio stesso in ogni sua parte è ad esclusivo carico dell'Appaltatore.**

2. L'attività di trasporto **su richiesta** al Centro di colli costituiti da confezioni/scatole/scatole di polistirolo, contenenti materiale biologico a temperatura controllata, ritirati presso uno dei punti nascita più sotto indicati (i medesimi n. 44 punti nascita del comma precedente, punti nascita che insistono sul bacino veneto e alto-atesino e trentino). Il ritiro di tali colli sarà di volta in volta richiesto ed autorizzato da un referente del Centro. La richiesta sarà avanzata con almeno 24 ore di anticipo.

ARTICOLO 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà **obbligatoriamente** garantire, **a pena di esclusione**, secondo quanto indicato nella tabella dei requisiti minimi allegata al Disciplinare (punto 0 del progetto tecnico-esecutivo (A) di cui alla Busta tecnica), quanto segue:

1) **la raccolta quotidiana, tutti i giorni dal lunedì al sabato, in orario diurno (compreso tra le 8:00 e le 14:00)**, possibilmente alla stessa ora per lo stesso punto nascita (per ritiri al di fuori dell'orario indicato, è necessario verificare la fattibilità con il personale del punto nascita) **di buste contenenti cartoncini con materiale biologico assorbito su carta e seccato** (sangue capillare), che devono essere trasportate (e conservate nel caso di domenica o festività, stoccaggio overnight, etc...), a temperatura compresa tra i 6°C e i 18°C (con una tolleranza in più o in meno di 2°C), e con accorgimenti volti alla garanzia di integrità del contenuto e alla salvaguardia del personale addetto.

Le stesse buste potrebbero eventualmente ed occasionalmente contenere anche del materiale documentale cartaceo (es: singoli referti), senza che questo pregiudichi significativamente peso e dimensioni della busta.

A tal riguardo è necessario che l'Appaltatore, al fine di agevolare le operazioni di conteggio delle buste ricevute dal Centro, **fornisca a propria cura e spese un bustone al giorno per punto nascita** (formato da 25 x 35 a 30 x 40), **nel quale andranno inserite tutte le buste**. Ciascun bustone, una volta chiuso, deve garantire la tenuta ermetica al fine di impedire il passaggio di materiale solido o liquido dall'esterno all'interno e viceversa (a titolo esemplificativo: buste in polietilene con chiusura antimanomissione e apertura a strappo).



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

All'esterno di ciascun bustone dovrà essere posizionabile un foglio A4, anche ripiegato, che sarà stampato dal personale di ciascun punto nascita e consegnato al vettore insieme alla/e busta/e contenente i cartoncini; tale foglio contiene il codice di spedizione in formato barcode, e pertanto dovrà essere posizionato in modo da renderne possibile la lettura ottica al momento della consegna al Centro, quando i singoli bustoni saranno oggetto di conta quotidiana da parte del personale del Centro (tracciamento della consegna).

L'Appaltatore dovrà munirsi di device interfacciabile con il Sistema Informatico in uso presso il Laboratorio (LIS) per la lettura ottica del codice di spedizione che costituirà pertanto attestazione di ritiro (tracciamento del ritiro) da parte del vettore presso il punto nascita. La spesa per il device e l'interfacciamento con il LIS sono a carico dell'Aggiudicatario.

In alternativa, qualora l'Aggiudicatario disponga già di un sistema informatico di tracciamento in dotazione ai propri dipendenti, fornirà in tempo reale il codice di spedizione al LIS. La spesa per l'integrazione e l'interfacciamento con il LIS sono a carico dell'Aggiudicatario.

È altresì richiesto all'Aggiudicatario di presentarsi ogni giorno con almeno 5 bustoni in più rispetto al numero di punti nascita da visitare e questo perché, seppur raramente, è possibile che uno stesso punto nascita consegni 2 (o più) fogli di spedizione lo stesso giorno. In tal caso è necessario posizionare i fogli di spedizione sui 2 (o più) bustoni, facendo attenzione a non confondere fogli di spedizione e cartoncini associati (tale procedura sarà di volta in volta concordata con il personale del punto nascita).

Il foglio di spedizione sarà prodotto anche in assenza di cartoncini da consegnare al vettore; in tal caso costituirà attestazione di passaggio del vettore presso il punto nascita.

I punti nascita presso i quali effettuare il ritiro quotidiano sono quelli elencati in tabella seguente (i referenti per punto nascita, con i quali concordare gli orari e le sedi di ritiro dei cartoncini, saranno forniti da personale del Centro all'Aggiudicatario in sede di avvio del servizio). Si tenga presente che, indipendentemente dalla volontà dell'A.O.U.I. Verona, può accadere che uno o più punti nascita del bacino territoriale vengano temporaneamente chiusi; in tal caso sarà cura di A.O.U.I. comunicare tempestivamente e per iscritto all'Aggiudicatario la necessità di sospendere il servizio di ritiro materiale biologico limitatamente ai punti nascita interessati e il canone mensile sarà conseguentemente rideterminato. Analogamente sarà a carico dell'A.O.U.I. la comunicazione di apertura di un nuovo punto nascita o di ri-apertura di uno sospeso, con conseguente ricalcolo del canone mensile.

NOME OSPEDALE	INDIRIZZO	CAP	PROV.	CITTA'
---------------	-----------	-----	-------	--------



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

1	Ospedale di Abano Terme	piazza C. Colombo 1	35031	PD	Abano Terme
2	Ospedale di Adria	piazza Etruschi 9	45011	RO	Adria
3	Ospedale Luigi Cazzavillan	via del Parco 1	36071	VI	Arzignano
4	Ospedale di Asiago	via Martitri di Granezza	36012	VI	Asiago
5	Ospedale San Bassiano	via dei Lotti 46	36061	VI	Bassano del Grappa
6	San Martino di Belluno	viale Europa 22	32100	BL	Belluno
7	Ospedale Magalini di Villafranca	via Ospedale, 2	37069	VR	Villafranca di Verona
8	Ospedale Civile di Camposampiero	via P. Cosma 1	35012	PD	Camposampiero
9	Ospedale San Giacomo Apostolo	via dei Carpani 16/Z	31033	TV	Castelfranco Veneto
10	Ospedale Civile di Chioggia	via Madonna Marina	30015	VE	Chioggia
11	Ospedale di Cittadella	via Casa di Ricovero 40	35013	PD	Cittadella
12	Casa di Cura Polisp. Dr. Pederzoli	via Monte Baldo 24	37019	VR	Peschiera del Garda
13	Ospedale S. Maria dei Battuti	via Brigata Bisagno	31015	TV	Conegliano
14	Ospedale Civile di Feltre	via Bagnols Sur Ceze 3	32032	BL	Feltre
15	Ospedale Mater Salutis	via Gianella 1	37045	VR	Legnago
16	Ospedale Dell'Angelo	via Paccagnella	30174	VE	Mestre
17	Ospedale di Mirano	via Mariutto 76	30035	VE	Mirano
18	Ospedale Riuniti di Padova	via Albere 30	35043	PD	Monselice
19	Presidio Osp. di Montebelluna	via Togliatti 1	31044	TV	Montebelluna
20	Ospedale Sacro Cuore	via D. A. Sempreboni 5	37024	VR	Negrar
21	Ospedale Pompeo Tomitano	via Luzzati 42	31046	TV	Oderzo
22	AO di Padova - Sez. NIDO	via Giustiniani 3	35128	PD	Padova
23	AO di Padova - PATOLOGIA NEONATALE	via Giustiniani 3	35128	PD	Padova
24	AO di Padova - TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA	via Giustiniani 3	35128	PD	Padova
25	Ospedale di Portogruaro	via Zappetti	30026	VE	Portogruaro
26	Ospedale S. Maria della Misericordia	viale Tre Martiri	45100	RO	Rovigo
27	Ospedale Scaligero G. Fracastoro	via Circonvallazione	37047	VR	San Bonifacio
28	Ospedale Civile	via N. Sauro	30027	VE	San Donà di Piave
29	Ospedale Alto Vicentino	via Garziere 42	36014	VI	Santorso
30	Ospedale Regionale Ca' Foncello	piazza Ospedale 1	31100	TV	Treviso
31	Ospedale S. Lorenzo di Valdagno	via Galileo Galilei 3	36078	VI	Valdagno
32	Ospedale SS. Giovanni e Paolo	via Castello 6777	30122	VE	Venezia
33	Ospedale S. Bortolo - ASSISTENZA NEONATALE NIDO	via Rodolfi 37	36100	VI	Vicenza



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

34	Ospedale S. Bortolo - U.O. PED/PATOLOGIA NEONATALE	viale Rodolfi 37	36100	VI	Vicenza
35	Ospedale di Bolzano NEONATOLOGIA	via L. Bholer 5	39100	BZ	Bolzano
36	Ospedale di Bolzano - TERAPIA INTENSIVA	via L. Bholer 5	39100	BZ	Bolzano
37	Ospedale di Merano PED/NEONATOLOGIA	via Rossini 5	39012	BZ	Merano
38	Ospedale di Silandro PED/NEONATOLOGIA	via Ospedale 3	39028	BZ	Silandro
39	Ospedale di Bressanone PED/NEONATOLOGIA	via Dante 51	39042	BZ	Bressanone
40	Ospedale di Brunico	via Ospedale 1	39031	BZ	Brunico
41	Ospedale Santa Chiara	Largo Medaglie d'Oro 9	38122	TN	Trento
42	Ospedale Valli del Noce Cles	via Alcide De Gasperi	38023	TN	Cles
43	Ospedale Cavalese	via Dossi 21	38033	TN	Cavalese
44	Ospedale Santa Maria del Carmine	Corso Verona 4	38068	TN	Rovereto

La consegna dei bustoni ritirati dai punti nascita andrà fatta **tra le ore 7:30 a.m. e le ore 8:00 a.m. del giorno lavorativo successivo (o del giorno concordato in caso di 2 o più festività consecutive)** al personale del Centro Regionale per gli screening neonatali, la diagnosi e cura delle malattie metaboliche ed endocrinologiche congenite, in servizio presso:

la sede di Borgo Roma dell'A.O.U.I. Verona
P.le L.A. Scuro 10, 37134 Verona
Laboratori Universitari di Ricerca Medica (LURM)
Edificio D - piano terra - lato est, stanza 38
Tel. 045.812.8444-8445

Quindi, per chiarezza:

- ritiri effettuati nelle giornate di sabato: andranno consegnati tra le ore 7:30 e 8:00 a.m. del lunedì successivo;
- ritiri effettuati il giorno immediatamente precedente una festività singola: andranno consegnati tra le ore 7:30 e 8:00 a.m. del giorno feriale immediatamente successivo;
- ritiri effettuati il giorno immediatamente precedente due o più festività consecutive: andranno consegnati secondo quanto preventivamente concordato con il personale del Centro, in ottemperanza alle tempistiche dettate dal DM 13 ottobre 2016.

Qualora l'Aggiudicatario necessiti di consegnare al Centro i bustoni PRIMA dell'orario previsto, dovrà provvedere a proprie spese di una postazione di



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

consegna il cui contenuto sotto chiave sia accessibile solo al personale del Centro, e provvista di:

- contenitore, ad accesso controllato, con fessura per l'inserimento delle buste;
- lettore ottico per leggere il barcode di spedizione di ciascun bustone;
- PC/tablet cui collegare il lettore. Il PC/tablet, collegato alla rete aziendale, sarà dotato di un software che, interfacciato con il LIS, permetterà il tracciamento dell'avvenuta consegna al laboratorio. L'elenco dei codici di spedizioni potrà essere inviato via email all'Aggiudicatario. Software e interfacciamento restano a carico dell'Aggiudicatario.

La postazione sarà posizionata in un locale del Centro ad accesso controllato; sarà cura del personale del Centro provvedere alla consegna all'Aggiudicatario di badge e/o chiavi d'accesso al locale.

2) l'attività di trasporto su richiesta, a temperatura controllata, di colli costituiti da contenitori coibentati contenenti materiale biologico, ritirati presso uno dei punti nascita già indicati per il servizio quotidiano (v. tabella sopra) e consegnati al Centro entro 24 ore. Il ritiro di tali colli sarà di volta in volta richiesto ed autorizzato da un referente del Centro. La richiesta andrà fatta con almeno 24 ore di anticipo. All'Aggiudicatario potrà essere richiesto di fornire il contenitore coibentato (ad esempio, contenitore di polistirolo) con il ghiaccio secco (generalmente sono sufficienti 2 Kg) per il trasporto del materiale biologico.

Il servizio deve essere garantito in tutto il periodo dell'anno, compreso il periodo natalizio ed estivo, senza soluzione di continuità.

I servizi di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere garantiti anche in caso di scioperi del personale o di qualsiasi altro evento avverso dovesse verificarsi durante l'esecuzione del servizio (rottura automezzi, incidenti, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, etc...), eventualmente provvedendo a garantire un servizio d'emergenza in sostituzione di quello routinario concordato.

Il personale del Centro dovrà comunque sempre essere avvisato in tempo reale (telefonicamente, tel. segreteria 045.812.8444 - 045.812.8445, e via mail, casella screening.neonatale@aovr.veneto.it) di eventuali ritardi, disguidi, imprevisti, etc..., nel qual caso il giorno seguente l'Aggiudicatario farà pervenire al Centro rapporto scritto di quanto accaduto e delle misure prese per garantire comunque il servizio a casella screening.neonatale@aovr.veneto.it.

Non sono ammesse interruzioni del servizio nemmeno nei mesi di agosto e/o dicembre.

SI FA PRESENTE CHE LA MANCATA PUNTUALE ESECUZIONE DEL SERVIZIO È IDONEA A VANIFICARE GLI EFFETTI DEGLI SCREENING NEONATALI ED A METTERE PERTANTO POTENZIALMENTE IN PERICOLO LA VITA DEI NEONATI DESTINATARI DEGLI STESSI.



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

**ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata di 36 mesi, a decorrere dalla data che verrà comunicata da questa Amministrazione con propria formale lettera di **avvio definitivo** del servizio, dopo aver eseguito i riscontri sulla documentazione presentata ai sensi di legge, salvo esercizio del diritto di recesso come disciplinato nell'art. 15 del presente Capitolato; sarà facoltà dell'A.O.U.I. rinnovare il contratto per altri 36 mesi, previa acquisizione del parere favorevole della Regione Veneto.

L'A.O.U.I. si riserva la facoltà, nelle more della sottoscrizione del contratto, di iniziare anticipatamente il servizio previa sottoscrizione di apposito verbale di avvio, fatto comunque salvo l'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente in capo all'Aggiudicatario.

I primi 30 giorni di espletamento del servizio saranno considerati periodo di prova, in cui l'A.O.U.I. avrà facoltà di sciogliere il vincolo negoziale in caso di valutazione negativa motivata entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di prova.

In caso di esito negativo della prova, l'appalto verrà affidato al secondo classificato con addebito al primo dei danni. La Ditta dovrà in ogni caso garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della seconda classificata.

OPZIONE DI RINNOVO DI 36 MESI

L'A.O.U.I. Verona si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 36 mesi, per un importo di Euro 1.350.00,00 al netto di IVA, a discrezione della Stazione Appaltante e previa autorizzazione della C.R.I.T.E.

OPZIONE QUANTITATIVA

L'A.O.U.I. si riserva, inoltre, la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, di acquistare, agli stessi prezzi patti e condizioni, ulteriori servizi oggetto del presente affidamento, fino al raggiungimento del seguente importo Euro 1.350.00,00, pari al 100% dell'importo a base d'asta, oltre IVA (compreso quindi il recupero dell'eventuale ribasso d'asta). Opzione quantitativa valida anche nel caso di rinnovo di ulteriori 36 mesi da effettuarsi a discrezione della Stazione Appaltante e previa autorizzazione della Regione Veneto, fermo restando che tale importo rimane indicativo e che per esigenze organizzative dell'A.O.U.I. può cambiare.

L'A.O.U.I. si riserva di applicare tale opzione anche nel periodo di prolungamento contrattuale, in base alle esigenze organizzative dell'A.O.U.I.

La base d'asta indicata in sede di gara è quella per 36 mesi.

CIG



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Si sottolinea che ai soli fini dell'acquisizione del CIG, verrà considerata la base d'asta relativa al servizio triennale, nonché l'opzione quantitativa del 100% della base d'asta pari complessivamente a:

**Importo CIG N. B159656BAB - Euro 2.700.000,00 oltre IVA
Euro 1.350.000,00 oltre IVA (base d'asta triennale) + Euro 1.350.000,00 oltre IVA (opzione 100%).**

Al presunto rinnovo del servizio verrà richiesto un nuovo CIG.

L'A.O.U.I. si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga aggiudicata una procedura centralizzata a livello regionale.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute (opzioni qualitative/quantitative comprese) fino a quando l'A.O.U.I. non abbia provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 365 giorni dalla scadenza del presente appalto, compreso l'eventuale rinnovo (prolungamento contrattuale).

Nel caso di rinnovo, il prolungamento contrattuale sarà utilizzato al termine del periodo di rinnovo stesso.

Nel caso di mancato rinnovo tale periodo verrà utilizzato al termine della prima scadenza contrattuale. Verrà richiesto un nuovo CIG.

**ARTICOLO 4
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'A.O.U.I. abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire, entro 15 giorni consecutivi dalla formale comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria come indicato all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;**
- **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;**
- **l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;**
- **durata: tutta la durata contrattuale, opzione compresa, se attivata.**

In caso di Raggruppamento, Consorzio ordinario o G.E.I.E., la garanzia deve essere presentata per tutte le Ditte afferenti al Raggruppamento, al Consorzio



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

ordinario o al G.E.I.E. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta consegna, riconosciuta conforme, di tutta la merce ordinata o alla scadenza naturale del contratto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l'A.O.U.I. medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'A.O.U.I., sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 15 (Clausola risolutiva espressa - art. 1456 c.c.).

Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti.

Fermo restando quanto precisato, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel D. Lgs. 36/2023.

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, le riduzioni dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso delle certificazioni previste dall'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto con autodichiarazione di copia conforme all'originale dei certificati in possesso.

ARTICOLO 5

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Oltre a quanto previsto agli articoli precedenti, l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti (anche locali), delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, tra l'altro, in materia di:

- gestione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
- trattamento economico e normativo del personale come stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore;
- assicurazioni obbligatorie.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tutte le risorse umane e strumentali necessarie al corretto funzionamento del servizio in tutte le sue articolazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge ed eventuali e successive modifiche.

La Ditta deve essere in possesso delle previste autorizzazioni di legge rilasciate dalle competenti autorità, in ordine allo svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto.

Qualora tali autorizzazioni venissero a scadere nel corso del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al loro rinnovo in tempo utile e



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

tempestivamente produrre copia autentica della nuova autorizzazione all'A.O.U.I. prima della scadenza di quella vecchia.

ARTICOLO 6 PERSONALE DELL'APPALTATORE

Indicazioni generali

L'Appaltatore provvederà direttamente, con le procedure dovute, all'esecuzione del servizio utilizzando personale altamente qualificato e con mezzi adeguati, sia per numero che per qualità, ed in maniera tale da assicurare la realizzazione a perfetta regola d'arte, **entro i tempi fissati e nel pieno rispetto del programma di esecuzione.**

Si fa presente che eventuali procedure operative stabilite dall'Appaltatore non dovranno contrastare con quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno altresì essere propedeuticamente approvate dal Centro Regionale per gli screening neonatali, la diagnosi e cura delle malattie metaboliche ed endocrinologiche congenite dell'A.O.U.I. con congruo anticipo.

La Ditta appaltatrice impiegherà personale di sicura moralità e in grado di osservare diligentemente tutte le norme, le disposizioni generali e i regolamenti disciplinari in vigore presso l'Ente, impegnandosi a sostituire a richiesta o di propria iniziativa elementi che costituissero motivo di lamentele da parte dell'A.O.U.I.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire al proprio personale, incluso il personale di controllo, idonea divisa di lavoro riconoscibile; inoltre, il personale individuato nell'espletamento della presente commessa, dovrà identificarsi ogni volta che accederà ai locali delle Aziende Sanitarie per il ritiro delle buste.

La Ditta appaltatrice deve anche garantire una adeguata conoscenza della lingua italiana del personale comunque impiegato nell'espletamento del servizio. Tutti dovranno mantenere in servizio un contegno corretto e rispettoso ed il segreto professionale (art. 622 c.p.) su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Ente dei quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

Il personale della Ditta appaltatrice dovrà altresì attenersi scrupolosamente, nell'espletamento del servizio, alle prescrizioni vigenti in materia di tutela della "Riservatezza".

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dal Committente.

L'Appaltatore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti - propri o di eventuali subappaltatori autorizzati - nei confronti sia del Committente che di terzi.

La Ditta aggiudicataria si impegna altresì:

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, in particolare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008, che prevede, tra l'altro, l'obbligo, per



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

il personale di esporre un cartellino di riconoscimento dotato di foto. Sulle divise dovranno infatti essere apposte targhette personali di riconoscimento con l'indicazione del nome dell'impresa, il nome dell'addetto e una foto;

- a consegnare su richiesta dell'Azienda Ospedaliera copia del bilancio-libro matricola (in visione) e tutte le precisazioni verbali che fossero richieste;
- a rispettare ed applicare scrupolosamente i regolamenti delle singole UU.OO./Servizi.

Contratto di lavoro

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Azienda Appaltante si riserva di effettuare, tramite l'Ispettorato del Lavoro, controlli sulla regolare tenuta dei libri paga, matricola e sulla corretta applicazione del CCNL per quanto attiene il trattamento economico e normativo. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunica all'Assuntore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede a trattenere sui pagamenti in corso le somme dovute accantonandole a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Assuntore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Assuntore non può opporre eccezioni al Committente né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni per tale titolo.

Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici: garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà l'Assuntore.

Obblighi assicurativi

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone forniti dalla Ditta sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

L'Azienda Appaltante si riserva di effettuare, tramite l'Ispettorato del Lavoro, controlli sulla regolare tenuta dei libri paga, matricola e sulla corretta applicazione del CCNL per quanto attiene il trattamento economico e normativo. In caso di inottemperanza accertata degli obblighi di cui sopra e previa diffida, l'A.O.U.I. darà corso alla risoluzione del contratto.

Direzione operativa e rapporti con l'A.O.U.I.

Spetta all'Assuntore la Direzione Operativa del servizio per l'intero periodo contrattuale. La Ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio referente in grado di garantire le prestazioni richieste e di organizzare e gestire il personale addetto ai servizi erogati, che possa effettivamente rispondere per tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato.

Tale referente dovrà essere immediatamente rintracciabile e avere la facoltà e i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano adempimenti e obblighi contrattuali e per verificare in contraddittorio con l'A.O.U.I. i servizi prestati.

La Ditta dovrà comunicare il nome dell'incaricato nonché il luogo di residenza e l'indirizzo per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'A.O.U.I. per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la Ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte di contraddittorio con detto incaricato si intenderanno fatte direttamente all'appaltatore.

La Ditta dovrà inoltre trasmettere al Referente del Centro Regionale per gli screening neonatali, la diagnosi e cura delle malattie metaboliche ed endocrinologiche congenite presso l'Ospedale Policlinico, con cadenza giornaliera, un report riepilogativo, dal quale si evincano le informazioni principali relative alle avvenute consegne, sulla scorta delle indicazioni di dettaglio che verranno fornite in sede di avvio del servizio.

ARTICOLO 7 VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante il servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione a mezzo PEC a questa A.O.U.I. ed in tal caso si applicherà la disciplina dell'art. 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.



**ARTICOLO 8
REVISIONE PREZZI**

I prezzi unitari dei servizi offerti rimangono fissi ed invariabili per tutto il periodo di durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 come indicato nell'articolo 3.2 del Disciplinare di Gara.

**ARTICOLO 9
CONTROLLO, CONTESTAZIONI E PENALITA'**

Durante la vigenza contrattuale l'A.O.U.I., utilizzando il proprio personale, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente all'esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la Ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l'A.O.U.I. procederà a norma del Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi alle AASSLL del Veneto, in quanto non espressamente od implicitamente abrogato dalla normativa comunitaria.

In particolare l'A.O.U.I. avrà il diritto di incamerare il deposito, ponendo a carico della aggiudicataria inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

I servizi contestati dovranno essere immediatamente eseguiti e in caso di mancata esecuzione, oltre alle penali più oltre indicate, non verrà liquidato il relativo corrispettivo.

Qualora la Ditta sia per qualsiasi motivo impossibilitata a svolgere il servizio richiesto nei tempi e nei modi prescritti dal presente C.S.A., l'Azienda si riserva comunque la facoltà di interpellare altre ditte facendo pagare l'eventuale maggior onere all'Appaltatore.

In caso di accertato inadempimento l'A.O.U.I. potrà applicare, a sua esclusiva discrezione, una penale da un minimo di Euro 15,00 fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo del canone mensile offerto; **a titolo esemplificativo, potranno costituire oggetto di penale i seguenti comportamenti:**

- **utilizzo di una procedura operativa non concordata (10% del canone mensile);**
- **mancato passaggio da un punto nascita (5% del canone mensile);**
- **secondo mancato passaggio da un punto nascita (10% del canone mensile);**
- **ritardo nella consegna del materiale biologico rispetto alle tempistiche concordate (Euro 100,00 se ritardo minore di 2 ore; Euro 200,00 se ritardo maggiore di 2 ore);**
- **mancato rispetto delle temperature (5% del canone mensile);**

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

- mancata esposizione del cartellino di riconoscimento da parte degli addetti nei punti nascita (Euro 100,00).

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con l'A.O.U.I.

Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato sulla cauzione. In tal caso, l'integrazione della cauzione dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'A.O.U.I. di avvenuto prelievo.

L'ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Rimane in ogni caso riservato al committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 10 RESPONSABILITA' CIVILE

I danni arrecati dalla Ditta verranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano state accolte e la Ditta non abbia provveduto al ripristino nel termine fissato, vi provvederà l'Ente addebitandone le relative spese e irrogando altresì una penale che potrà variare da un minimo del 5% e fino a un massimo del 10% dell'importo del danno, mediante trattenuta del relativo importo sul credito maturato di prima scadenza.

L'Assuntore assume in proprio ogni responsabilità civile per tutti i danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quant'altro attinente all'esecuzione delle prestazioni d'appalto.

L'Assuntore dovrà pertanto disporre di una polizza assicurativa RCT e RCO, che preveda la copertura dei danni provocati dalla Ditta appaltatrice a cose di proprietà e/o in uso comune al Committente; il massimale RCT non dovrà essere inferiore ad Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro per persona danneggiata e con pari limite minimo per danni a cose e animali, senza limitazioni di numero.

La polizza, che non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico del Committente, dovrà essere valida per tutta la durata dell'appalto e fino al termine del periodo di gestione, con esclusione dell'azione di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

La polizza e gli eventuali rinnovi dovranno essere vincolati a favore della società committente che potrà provvedere al pagamento del premio in vece e per conto della società appaltatrice qualora quest'ultima non dovesse provvedervi (ovviamente tali somme saranno defalcate alla prima occasione di pagamenti).



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Contraente della polizza dovrà essere l'Assuntore mentre risulteranno assicurati, congiuntamente, l'Assuntore stesso e l'A.O.U.I.

Nel caso che l'aggiudicatario dei servizi di cui al presente Capitolato sia un raggruppamento di imprese, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

Copia della polizza dovrà essere inviata al Committente prima dell'inizio del servizio.

**ARTICOLO 11
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - SPLIT PAYMENT**

L'UOC Provveditorato provvederà ad emettere l'ordinativo tramite NSO previa acquisizione della **certificazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, che perverrà all'UOC Provveditorato entro 15 giorni dalla fine del mese di riferimento.**

La fattura dovrà pertanto riportare i riferimenti all'ordine NSO inviato da questa UOC.

Il corrispettivo sarà liquidato a **cadenze mensili** posticipate, dietro presentazione di regolari fatture intestate all'A.O.U.I., ai sensi della normativa vigente e la liquidazione dovrà avvenire a norma di legge.

La fatturazione delle prestazioni dovrà essere effettuata con periodicità mensile dopo la ricezione dell'ordinativo tramite NSO, che verrà inviato all'Appaltatore entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della certificazione del DEC.

L'A.O.U.I. si riserva di fornire ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di fatturazione nel corso dell'esecuzione del contratto.

Si precisa che, in caso di variazione dei punti nascita (In aumento o in diminuzione rispetto a quelli indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto), il relativo canone mensile (ossia quello riferito alla Regione Veneto oppure quello riferito alla Provincia Autonoma di Bolzano o alla Provincia Autonoma di Trento) verrà aumentato o decurtato del canone mensile "a punto nascita" ricavabile dal canone mensile di offerta economica e così calcolato:

"Canone mensile di offerta Regione Veneto: n. 34 punti nascita = canone mensile a punto nascita Regione Veneto";

"Canone mensile di offerta Provincia Autonoma di Bolzano: n. 6 punti nascita = canone mensile a punto nascita Provincia Autonoma di Bolzano";

"Canone mensile di offerta Provincia Autonoma di Trento: n. 4 punti nascita = canone mensile a punto nascita Provincia Autonoma di Trento".

Il pagamento delle fatture sarà effettuato ex art. 4 del D. Lgs. 231/2002.

L'Azienda Ospedaliera procederà al pagamento del corrispettivo previa esibizione da parte della Ditta appaltatrice della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali dei dipendenti, con annesso



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

elenco nominativo del personale in servizio relativamente al mese di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma II, L. 05/01/1994, n. 82.

I prezzi offerti oggetto del presente documento dovranno intendersi assolutamente onnicomprensivi di qualsiasi spesa: si intendono interamente comprese tutte le prestazioni e ogni altro onere espresso e non dal presente documento, necessarie per un corretto svolgimento del servizio in tutte le sue articolazioni.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini previsti dall'art.4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda chieda chiarimenti.

L'A.O.U.I. può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24.4.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.6.2014), le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013; decorsa tale data, non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per tali finalità questa Amministrazione ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito al destinatario. L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario", nonché il dettaglio delle informazioni necessarie per l'invio della fattura elettronica.

Si fornisce di seguito il dettaglio delle informazioni necessarie:

denominazione ente: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA - P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA

codice fiscale e partita IVA: 03901420236

codice IPA: AOUI_ve

nome ufficio: **PROVVEDITORATO SEZIONE APPALTI**

codice univoco ufficio: **115J7M**

Si riportano inoltre le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere inserite in fattura al fine di consentirne l'accettazione da parte dell'ufficio ricevente e di permetterne la tempestiva liquidazione da parte degli uffici competenti:

- Codice identificativo gara (CIG,) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 campo 2.1.2.7 <codice CIG>;

- il codice unico progetti (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche campo 2.1.2.6 <codice cup>



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

L'Azienda si riserva di comunicare successivamente ulteriori richieste del tracciato e dei suoi allegati.

Si fa presente che è onere della Ditta contattare gli uffici competenti in caso di mancanza o incompleta conoscenza delle informazioni di cui sopra (in particolare, dovrà essere richiesta l'emissione dell'ordine qualora mancante).

Informazioni relative al meccanismo della "**SCISSIONE DEI PAGAMENTI**" (*Split Payment*):

Si ricorda la necessità di indicare nella fattura la dicitura "scissione dei pagamenti".

Si informa inoltre che l'A.O.U.I. ha optato per l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento dei corrispettivi come previsto all'art. 3, comma 1, del Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

ARTICOLO 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità.

In caso di violazione del disposto di cui sopra, l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 13 SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero le forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

È ammesso, pertanto, il subappalto se richiesto dal concorrente in sede di offerta e previa autorizzazione dall'AOUI. Lo stesso sarà regolato ai sensi 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta aggiudicataria che risponde in solido con il sub appaltatore nei confronti dell'A.O.U.I. per le prestazioni oggetto del contratto di sub appalto.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore si sia qualificato nella relativa categoria,



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

- b) all'atto dell'offerta, sono stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende eventualmente subappaltare,
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023
- d) al rilascio da parte del subappaltatore e di ogni altro soggetto che e intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, dell'impegno a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, **ai sensi del Patto di Integrità e recepito nel relativo contratto;**
- e) inserimento nel contratto sottoscritto con l'appaltatore, a pena di nullità, della clausola con la quale ciascuno assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

È fatto divieto alla ditta di subappaltare o subaffittare a favore di aziende che hanno partecipato alla procedura di gara-

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 94, 95 e 100, comma 1 del D. Lgs. n.36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le attività di cui all'art, 119, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e smi.

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 36/2023, i consorzi di cui agli art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Tutte le norme di sicurezza dovranno essere rispettate anche dal subappaltatore.

L'appaltatore è responsabile del coordinamento delle attività ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto stabilito dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di subappalto non dichiarato all'atto della presentazione dell'offerta, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria risponderà verso l'A.O.U.I. ed eventualmente verso terzi di



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

qualsiasi infrazione alle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto compiuta dalla Ditta subappaltatrice o affidataria.

In caso di subappalto a favore di corrieri, si fa presente che il servizio deve essere svolto anche da questi ultimi esattamente come indicato nei requisiti minimi indispensabili del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nell'ipotesi di subappalto la Ditta appaltatrice si impegna a inserire nel contratto di subappalto le seguenti clausole:

- La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell'A.O.U.I., nell'ambito del contratto sottoscritto fra queste ultime ed identificato dal CIG B159656BAB, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010;
- La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell'A.O.U.I. si impegna a dare immediata comunicazione all'A.O.U.I. della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell'A.O.U.I. si impegna ad inviare copia del contratto di subappalto all'A.O.U.I.

ARTICOLO 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le Ditte appaltatrici, subappaltatrici e subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. Tutti i movimenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010.

Le Ditte sopra citate dovranno comunicare all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'A.O.U.I., entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate a operare su di essi.

Le Ditte aggiudicatrici, a pena di nullità assoluta, contrattualmente si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'A.O.U.I. pertanto si riserva di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie non siano effettuate mediante banche oppure Poste Italiane S.p.A.

La Ditta aggiudicataria e le eventuali subappaltatrici o i subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'A.O.U.I. e la Prefettura - Ufficio



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Territoriale del Governo territorialmente competente. L'A.O.U.I. si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con le Ditte subappaltatrici e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15 RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'A.O.U.I. avrà il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., nei seguenti casi:

- in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o dei servizi eseguiti o del mancato guadagno;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- in caso si manifestassero esigenze cliniche tali da non poter proseguire.

Con il recesso dal contratto sorge in capo all'A.O.U.I. il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di esso, in danno alla Ditta inadempiente.

L'A.O.U.I., inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata AR o tramite PEC, nei seguenti casi:

- dopo due contestazioni scritte (formale diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c.), relative all'esecuzione dell'appalto;
- nei casi di subappalto non autorizzato;
- in caso di effettuazione di gare regionali e/o area vasta per gli stessi servizi;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di accertamento della non veridicità della documentazione fornita in sede di gara o di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 c.c.;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p., come da Patto d'integrità/Protocollo di Legalità.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Con la risoluzione del contratto sorge nell'A.O.U.I. il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di esso, in danno alla Ditta inadempiente. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'A.O.U.I. rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'AOUI e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta alla Ditta inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di recesso o risoluzione del rapporto contrattuale, o in caso di messa in liquidazione della ditta aggiudicataria, l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla Ditta che segue nella graduatoria di merito, se presente.

ARTICOLO 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento all'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), applicabile dal 25.05.2018 (GDPR), si rimanda all'Informativa agli operatori economici, reperibile sul sito aziendale al seguente link <https://www.aovr.veneto.it/informativa-operatori-economici>.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria, per l'esecuzione del contratto, sia chiamata a trattare dati personali di interessati di cui l'A.O.U.I. sia titolare, quest'ultima intende designare la Ditta aggiudicataria quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto; ai sensi dell'art. 28 del GDPR, le parti formalizzeranno la nomina mediante sottoscrizione dello specifico Accordo, *Allegato 2* al presente Capitolato, previa compilazione dello specifico questionario *Allegato 3*, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. La compilazione del suddetto questionario risulta necessaria, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto con la Ditta aggiudicataria, al fine di verificare la capacità del fornitore di garantire il rispetto della normativa nonché l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h), del Reg. UE 2016/679.

Qualora la Ditta aggiudicataria, mediante la compilazione del questionario, non fosse in grado di dimostrare l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, ovvero qualora le misure indicate non dovessero risultare conformi alla normativa vigente, la stessa dovrebbe rimediare tempestivamente, entro e non oltre ulteriori 10 giorni, alle carenze riscontrate prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto con A.O.U.I., pena la decadenza dall'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

La Ditta aggiudicataria/contraente avrà l'obbligo di dimostrare la permanenza nel tempo delle garanzie rese in fase iniziale, segnalando tempestivamente eventuali modifiche nel frattempo intervenute.

La Ditta aggiudicataria e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dovranno dare informazioni al RUP della necessità di tale designazione ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra.

ARTICOLO 17 FORO GIUDIZIARIO

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Per tutte le controversie relative all'esecuzione dei servizi è comunque competente in via esclusiva il Foro di Verona.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità dell'A.O.U.I. di rivalersi per gli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 18 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato secondo le forme previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. entro 90 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del Provvedimento di aggiudicazione. Tutte le eventuali spese inerenti all'aggiudicazione, compresa l'eventuale registrazione del contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Il contratto dovrà essere restituito dall'aggiudicatario in regola con l'imposta di bollo come previsto dall'art.18, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.

Faranno parte del contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta della Ditta aggiudicataria, l'estratto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal SPP dell'AOU.I. In caso di urgenza, l'AOU.I, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 19 OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza del cantiere, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati, nelle 18 schede dei rischi, che fanno parte integrante del presente C.S.A. e i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (A.O.U.I.).

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare di avere preso visione, prima della formulazione dell'offerta, delle 18 schede dei rischi (facenti parti del DVR dell'A.O.U.I.), avendole consultate sul sito internet aziendale www.aovr.veneto.it alla voce "Formazione e lavoro / Bandi di gara e contratti / Documentazione" e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto, come richiesto dall'art. 26 comma 1, lett. a), punto 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e di disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, qualora prescritto, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (SPP) dell'A.O.U.I. (tel. 045/8124926, mail: prevenzione.protezione@aovr.veneto.it).

La Ditta appaltatrice si fa carico di informare i propri collaboratori e/o i trasportatori di cui intende avvalersi dei rischi presenti in A.O.U.I. e dovrà restituire, prima dell'inizio dell'appalto, l'allegato mod. MAG S 19 firmato per accettazione al Servizio Provveditorato (fax 045.8121736), al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Prof. Giorgio Piacentini) o suo delegato e in copia al RSPD dell'A.O.U.I. Qualora la Ditta appaltatrice facesse ricorso a terzi per i servizi di trasporto e/o movimentazione, è richiesto che il modulo venga sottoscritto anche da tali ditte.

DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze)

Le operazioni di ritiro, essendo effettuate in orario diurno, durante lo svolgimento delle normali attività dell'Azienda, sono oggetto del presente DUVRI ricognitivo.

Le interferenze prevedibili sono:

- il possibile scontro con carrelli o inciampo su attrezzi nelle aree non



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

delimitate;

- il possibile scontro tra mezzi nelle zone di viabilità interna;
- il possibile investimento di persone;
- intralcio alla viabilità interna, anche a causa del possibile rovesciamento della merce trasportata;
- un aggravamento nelle situazioni di emergenza.

I rischi associati a tali interferenze si ritiene possano essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate. Per queste ragioni si ritiene che non sia necessario determinare costi aggiuntivi per l'eliminazione o riduzione delle interferenze e, quindi, per tale appalto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Le interferenze che non fossero state evidenziate dal presente foglio, patti e condizioni o derivanti dalle procedure che la Ditta aggiudicataria intenderà adottare, dovranno essere oggetto di comunicazione tra la Ditta e il SPP per una valutazione dei rischi che queste potrebbero comportare (la Ditta potrà utilizzare allo scopo lo spazio delle note del mod. MAG S 19).

PRESCRIZIONI GENERALI

Per il ritiro delle merci e l'accesso del personale della Ditta nel reparto è assolutamente necessario prendere accordi preventivi con il RE (o con la persona da lui delegata) per evitare che la consegna/presenza di personale esterno possa in qualche modo interferire spazio-temporalmente con le normali attività dell'Unità Operativa e generare quindi inutili rischi supplementari per il personale.

Il Personale dell'impresa/Ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere sempre munito di una tessera di riconoscimento, visibile sulla divisa, corredata di foto, che contenga le generalità del dipendente e della Ditta per la quale lavora, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione secondo le modalità previste dal D. Lgs. 81/08 (art. 18, co. 1, lett. u); art. 20, co. 3; art. 26, co. 8) e dell'art. 5 della Legge 136/2010.

Nella fase di trasporto e durante la consegna/ritiro dei materiali è necessario che la Ditta si attenga alle disposizioni di viabilità previste all'interno dell'area ospedaliera, controllando la velocità (a passo d'uomo o al max 10 Km/ora), rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti. In particolare, si ricorda, che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza e di fronte agli attacchi idrici motopompa VV.F.

Nelle situazioni di emergenza il personale della Ditta deve sempre rapportarsi con il dipendente interno Preposto (coordinatori dei vari elementi organizzativi) e adeguarsi a quanto previsto dal manuale operativo per le emergenze.

Nel corso dell'appalto verranno effettuate verifiche a campione sul rispetto di quanto previsto dal DUVRI.

Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio, patti e condizioni, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008.

In considerazione della tipologia di appalto che non presenta rischi interferenziali tra le attività del personale della Ditta appaltatrice con quelle del personale di questa Stazione Appaltante, non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti a eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

Per qualsiasi evenienza che nel corso dell'appalto (emergenze, anomalie, eventuale cambio delle modalità di consegna, ...) dovesse comportare modifiche nell'esecuzione del presente contratto, la Ditta si dovrà rivolgere al Responsabile della fase di esecuzione dell'appalto che sarà nominato nella Delibera di affidamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ARTICOLO 20 ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti dell'esecuzione del contratto le parti eleggono il domicilio per tutta la durata dello stesso presso le rispettive sedi legali.

ARTICOLO 21 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

ARTICOLO 22 PATTO DI INTEGRITÀ

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto di integrità allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 4), nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità, D.G.R. del Veneto n. 951 del 02/07/2019, sottoscritto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Patto di integrità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ARTICOLO 23 MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'A.O.U.I. e il Fornitore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'A.O.U.I. potrà integrare le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto o del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

F.to IL RUP
Dott.ssa Giuseppina Montolli

